



Comune  
di  
**BALERNA**

---

Marzo 2017

# VARIANTE PR

## Impianti per telefonia mobile

Rapporto di pianificazione  
Modifiche normative



## SOMMARIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>1</b>
1.1.	PREMESSA .....	1
1.2.	CONTENUTO E FORMA .....	1
1.3.	PROCEDURA .....	2
<b>2.</b>	<b>STATO DI FATTO .....</b>	<b>3</b>
2.1.	QUADRO NORMATIVO.....	3
<b>3.</b>	<b>VARIANTE DI PR .....</b>	<b>5</b>
3.1.	ADATTAMENTO DELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE .....	5
3.2.	PIANI SETTORIALI.....	6
3.3.	NORME DI ATTUAZIONE .....	6
3.4.	PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE.....	8

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 Tabella corrispondenza Linee guida - PR Balerna

Allegato 2 Proposta di attualizzazione della variante alla revisione di PR in corso

## ABBREVIAZIONI

<b>CdS</b>	Consiglio di Stato
<b>DT</b>	Dipartimento del territorio
<b>LPAmb</b>	Legge federale sulla protezione dell'ambiente
<b>LST</b>	Legge cantonale sullo sviluppo territoriale
<b>LTC</b>	Legge federale sulle telecomunicazioni
<b>NAPR</b>	Norme di attuazione del piano regolatore
<b>ORNI</b>	Ordinanza federale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti
<b>PR</b>	Piano regolatore
<b>Ris.</b>	Risoluzione
<b>RORNI</b>	Regolamento cantonale di applicazione dell'ORNI
<b>TF</b>	Tribunale federale

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1. PREMESSA

Il Comune di Balerna è dotato di PR approvato dal CdS con ris. n° 919 del 10.03.1987; il Municipio ha da qualche tempo dato avvio ai lavori per la revisione generale con adeguamento formale alla LST.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst, citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015.

---

#### **ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO**

1. *Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:*

...

8 *Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:*

- a) *per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;*
- b) *per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.*

---

#### **ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE**

1. *I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.*

...

---

Si procede quindi a implementare le norme di attuazione proponendo un articolo relativo all'argomento succitato.

### 1.2. CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Vista la procedura di revisione già avviata, si ritiene opportuno approntare le modifiche sia rispetto al PR in vigore che a quello in formazione nella forma LST. Allo scopo, viene proposta una norma transitoria, sulla base del PR in vigore, oggetto della presente variante; in aggiunta, si presenta

anche il disposto normativo aggiornato al PR in formazione, che potrà essere ripreso nella procedura di revisione generale.

### **1.3. PROCEDURA**

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST);
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst);
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST);
- approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

## 2. STATO DI FATTO

### 2.1. QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26.06.2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono essere legittimamente contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati al cap. 1.1, inseriti in LST e RLst, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le Linee Guida cantonali "*Antenne per la telefonia mobile*", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel febbraio 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tali Linee Guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

<b>Normativa federale</b>	<b>Normativa cantonale</b>	<b>Normativa comunale</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• LPAmb</li><li>• ORNI</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• RORNI</li><li>• RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117</li><li>• Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• regolamento edilizio</li></ul>



### 3. VARIANTE DI PR

#### 3.1. ADATTAMENTO DELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Il Municipio di Balerna ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile.

La concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLst nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C\_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso.

Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

Si riprende quindi il sistema a cascata suggerito nel documento delle linee guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"; il modello qui proposto viene semplificato con la scelta di quattro gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire la struttura. La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a PR molto complessi ed estesi;

nel caso di Balerna, la situazione territoriale non presenta eccessive difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.

Va ricordato, inoltre, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

La tabella in **allegato 1** riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone di PR di Balerna (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali.

### **3.2. PIANI SETTORIALI**

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

### **3.3. NORME DI ATTUAZIONE**

Rispetto a quanto scaturisce dalla corrispondenza tra il modello a cascata e il PR di Balerna, il Municipio intende apportare alcune modifiche, di seguito esposte.

- 1) Viene creata una priorità intermedia tra le zone per il lavoro e le zone per l'abitazione in cui è consentita la produzione di beni e servizi: tale priorità viene assegnata alle zone miste, considerato che la loro sensibilità al posizionamento degli impianti è ritenuta diversa rispetto alle zone delle categorie citate.
- 2) La zona speciale SF, data la sua conformazione e posizione, è considerata particolarmente delicata e si propone di assegnarla alla medesima priorità delle altre zone speciali.
- 3) Si ritiene inoltre opportuno diversificare il trattamento dell'area ferroviaria, a seconda della sua posizione:
  - la zona che si trova sul Pian Faloppia rimane in priorità I, in analogia con la maggior parte delle zone ad essa contigue;
  - le restanti superfici, per coerenza con la gran parte delle zone confinanti a destinazione principalmente residenziale, vengono attribuite alla priorità III.
- 4) Si specifica inoltre che le altezze degli impianti devono rispettare in ogni caso le prescrizioni di zona relative agli edifici, quando si tratti di impianti a terra, mentre per gli impianti in copertura si stabilisce un'altezza massima.

Di seguito viene formulata la proposta di articolo relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile; l'introduzione della nuova voce normativa si inserisce in chiusura del capitolo II "Norme edificatorie generali" delle NAPR.

**NAPR in vigore** ~~Testo nuovo~~ ~~Testo stralciato~~**ART. 27 bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

**1.** Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:

I zona artigianale A3-06  
zona artigianale A2-05  
zona industriale commerciale I5-08  
zona industriale terziaria innovativa (PRP Pian Faloppia)  
zona centro direzionale (PRP Pian Faloppia)  
zona edificata esistente (PRP Pian Faloppia)  
area Huckepack (PRP Pian Faloppia)  
area ferroviaria sul Pian Faloppia  
captazione acquedotto a Sottobisio  
stazione di pompaggio CP2 (PRP Pian Faloppia)

II zona mista residenziale artigianale M5-07  
zona mista residenziale artigianale M3-06  
zona mista (PRP Pian Faloppia)

III zona residenziale speciale Case lungo via S. Gottardo SE  
zona residenziale intensiva R5-07  
zona residenziale intensiva R4-07  
zona residenziale semi-intensiva R3-06  
zona residenziale semi-estensiva R3-04  
zona nucleo tradizionale NT  
area ferroviaria (eccetto Pian Faloppia)

IV zona residenziale speciale Collina di Pontegana SA  
zona residenziale speciale Fattoria del Caslaccio SB  
zona residenziale speciale Case in Piazza Tarchini SC  
zona residenziale speciale Case al colle di Sant'Antonio SD  
zona speciale Sedime ex cava Vassena SF  
tutti gli AP-CP non citati con priorità I e V

V aree delimitate dal raggio di 100 m da:  
- scuola materna in via Silva  
- scuole, campi sportivi, palestre  
- casa per anziani  
- Istituto Provvida Madre

**2.** I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.

**3.** Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.

**4.** Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.

- 
- 5. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione e comunque non superare i 2.00 m oltre l'altezza di zona consentita. Qualora si tratti di impianti a terra, vanno rispettate le prescrizioni di zona relative all'altezza degli edifici.*
- 

In **allegato 2** si presenta la proposta per il medesimo articolo adeguato alla forma secondo LST, il quale potrà essere integrato alla procedura di revisione di PR, in sede di elaborazione delle norme del Regolamento Edilizio, che nelle intenzioni del Municipio verrà avviata dopo l'esame preliminare del Piano di Indirizzo della stessa revisione.

### **3.4. PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE**

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Balerna, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore.

Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Su queste basi, si precisa che non viene dunque allestito un programma di urbanizzazione ai sensi della LST e del relativo regolamento.

## **ALLEGATO 1**

### **TABELLA CORRISPONDENZA LINEE GUIDA - PR BALERNA**



Priorità	Definizione	Riferimento RLst	Corrispondenza PR IN VIGORE Balerna			Corrispondenza PR IN FORMAZIONE Balerna	
			sigla	zona	NAPR	sigla	zona
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	A3-06 A2-05  I5-08	zona artigianale zona artigianale  zona industriale commerciale zona industriale terziaria innovativa zona centro direzionale zona edificata esistente area Huckepack area ferroviaria	art. 51 art. 52  art. 53 art. 11 PRP art. 12 PRP art. 16 PRP art. 17 PRP art. 62	A3-06 A2-05 AR-CO I5-08 ITI ITI-CD  ZSAF	zona artigianale zona artigianale zona artigianale-commerciale zona industriale-commerciale zona industriale-terziaria innovativa zona centro direzionale  zona di servizio area ferroviaria area ferroviaria
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	CP2	captazione acquedotto a Sottobisio stazione di pompaggio	art. 64 art. 23 PRP	CP	stazione di pompaggio
II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase	SE SF R5-07 R4-07  R3-06 R3-04 M5-07 M3-06 NT	zona residenziale speciale Case lungo via S. Gottardo zona speciale Sedime ex casa Vassena zona residenziale intensiva zona residenziale intensiva  zona residenziale semi-intensiva zona residenziale semi-estensiva zona mista residenziale artigianale zona mista residenziale artigianale zona nucleo tradizionale zona mista	art. 43 art. 44 art. 45 art. 46  art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 42 art. 15 PRP	SE  R5-07 R4-07 R3-07 R3-06 R3-04 M5-07 M3-06 NT	zona residenziale speciale Case lungo via S. Gottardo  zona residenziale zona residenziale zona residenziale zona residenziale zona residenziale zona mista zona mista zona nucleo tradizionale
	zone per il tempo libero	art. 27 cifra IV					
III	zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase	SA SB SC SD	zona residenziale speciale Collina di Pontegana zona residenziale speciale Fattoria del Caslaccio zona residenziale speciale Case in Piazza Tarchini zona residenziale speciale Case al colle di	art. 43 art. 43 art. 43 art. 43	SA SB SC SD	zona residenziale speciale Collina di Pontegana zona residenziale speciale Fattoria del Caslaccio zona residenziale speciale Case in Piazza Tarchini zona residenziale speciale Case al colle di
	zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V		tutti gli AP-CP non citati con priorità I e IV	art. 64		tutti gli AP-CP non citati con priorità I e IV
IV	aree delimitate dal raggio di 100 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)			scuola materna in via Silva scuole, campi sportivi, palestre casa per anziani Istituto Provvida madre	art. 64 art. 64 art. 64 art. 64	CP1 CP2 CP3 CP6	scuola materna ammin. comunale, scuole elementari e medie, centro anziani Istituto Provvida madre





## **ALLEGATO 2**

# **PROPOSTA DI ATTUALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA REVISIONE DI PR IN CORSO**

---



Si ritiene di non dover indicare in questa sede la numerazione dell'articolo, in quanto la stessa sarà armonizzata agli altri disposti normativi con l'elaborazione generale del Regolamento Edilizio. Per questo, si enuncia solamente il contenuto della norma.

---

**ART. ... IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE**

**1.** *Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

- I* zona artigianale A3-06  
zona artigianale A2-05  
zona artigianale-commerciale AR-CO  
zona industriale-commerciale I5-08  
zona industriale-terziaria innovativa ITI  
zona centro direzionale ITI-CD  
zona di servizio area ferroviaria  
area ferroviaria sul Pian Faloppia  
stazione di pompaggio CP

- 
- II* zona mista M5-07  
zona mista M3-06

- 
- III* zona residenziale speciale Case lungo via S. Gottardo SE  
zona residenziale R5-07  
zona residenziale R4-07  
zona residenziale R3-07  
zona residenziale R3-06  
zona residenziale R3-04  
zona nucleo tradizionale NT  
area ferroviaria (eccetto Pian Faloppia)

- 
- IV* zona residenziale speciale Collina di Pontegana SA  
zona residenziale speciale Fattoria del Caslaccio SB  
zona residenziale speciale Case in Piazza Tarchini SC  
zona residenziale speciale Case al colle di Sant'Antonio SD  
tutti gli AP-CP non citati con priorità I e IV

- 
- V* aree delimitate dal raggio di 100 m da:
    - scuola materna CP1
    - amministrazione comunale, scuole elementari e medie, palestre CP2
    - centro anziani CP3
    - Istituto Provvida Madre CP6

**2.** *I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*

**3.** *Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*

---

- 
- 4. Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*
  - 5. Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione e comunque non superare i 2.00 m oltre l'altezza di zona consentita. Qualora si tratti di impianti a terra, vanno rispettate le prescrizioni di zona relative all'altezza degli edifici.*
-